

IX^a SEDUTA

SABATO 26 MAGGIO 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	130		
Disegni di legge:				
(Approvazione):				
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 441, concernente la concessione della ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli olivicoltori della provincia di Brindisi » (41)		133	concessioni in materia d'importazioni temporanee » (60)	135
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 49, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 9.601.253,07 per estinzione del mutuo concesso dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli per i lavori del porto di Napoli » (43)		133	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 98, recante modificazione al regime doganale del miele e della colla di glutine » (63)	135
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 658, concernente l'esenzione dalla tassa portuale per il carbone fossile che attraversa in transito per via di terra il territorio nazionale » (46)		134	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1934, n. 607, che modifica il regime doganale del legname e dei prodotti derivati » (64)	135
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1901, concernente l'estensione delle norme del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni di cooperative, agli Enti di consumo eretti in Corpo morale » (53)		134	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 620, che reca modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali per taluni prodotti » (65)	136
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, che determina gli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e detta norme per il trasferimento della gestione degli Istituti preesistenti » (54)		134	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 656, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee » (66)	136
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 347, per la modifica delle tabelle organiche del personale dell'Ispettorato corporativo » (55)		135	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 22, che riduce la tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali aventi determinate caratteristiche da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni » (67)	136
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 13, concernente nuove			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 201, che stabilisce un contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1934 » (68)	137
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1934, n. 357, recante modificazioni alla formazione del Consiglio di Amministrazione della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale » (69)	137
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e la determinazione dei compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento » (70)	137
			« Conversione in legge del Regio decreto-	

legge 29 gennaio 1934, n. 454, contenente norme per il disciplinamento delle Mostre, Fiere ed Esposizioni » (71)	140	gazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Salvador, firmato a San Salvador il 19 marzo 1934, con Protocollo finale e uno scambio di Note di pari data » (85)	143
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 311, portante modificazioni alla legge 29 maggio 1933, n. 594, circa l'avanzamento a scelta dei capitani anziani dei servizi tecnici » (72)	140	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 445, contenente autorizzazione alla spesa di lire 187.000.000 per il completamento dell'Acquedotto Pugliese » (86)	144
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 » (73)	141	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 10, che modifica il regime doganale del burro » (87)	144
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 483, concernente l'aumento dell'aliquota dei brigadiere dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio » (74)	141	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 586, concernente il distacco del comune di Valvestino dalla provincia di Trento e la sua aggregazione a quella di Brescia » (76)	141	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 189, recante nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari » (49)	144
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 565, contenente norme a favore dei ragionieri ex combattenti, benemeriti della Causa Nazionale e legionari fiumani, agli effetti della pratica professionale » (77)	141	FELICI	146
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1864, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena » (78)	142	GATTI SALVATORE, <i>relatore</i>	148
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, recante modificazione all'articolo 20 del Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (80)	142	ARCANGELI, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	149
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 371, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare tra l'Italia e il Costarica stipulata a San Josè di Costarica il 12 dicembre 1933 » (82)	142	(Presentazione)	131
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374, che ha dato esecuzione all'Accordo commerciale (con Protocollo finale) fra l'Italia ed i Paesi Bassi firmato in Roma il 1º marzo 1934 » (83)	143	Per il prossimo fausto evento nella Famiglia Reale:	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 485, che ha dato esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e l'Austria stipulata in Roma l'11 dicembre 1933, concernente l'interpretazione dell'articolo 25 dell'Accordo del 29 marzo 1923 per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete ferroviaria della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (Südbahn) » (84)	143	PRESIDENTE	131
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navi-	143	Relazioni:	
		(Presentazione)	149
		Ringraziamenti	131
		Uffici:	
		(Riunione)	131
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	138, 150
		La seduta è aperta alle ore 16.	
		BISCARETTI GUIDO, <i>segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	
		Congedi.	
		PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Brezzi per giorni 5; Caetani per giorni 2; Faina per giorni 1; Guaccero per giorni 2; Josa per giorni 2; Marescalchi Gravina per giorni 8; Moresco per giorni 1; Strampelli per giorni 6; Todaro per giorni 5; Tovini per giorni 5; Treccani per giorni 3; Vinassa De Regny per giorni 1.	
		Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.	

**Per il prossimo fausto evento
nella Famiglia Reale.**

PRESIDENTE. Sua Maestà il Re Si è degnata farmi conoscere che Sua Altezza Reale la Principessa di Piemonte ha felicemente compiuto il quinto mese di gravidanza. (*Vivissimi e generali applausi. Si grida: « Viva il Re! »*).

Il faustissimo annuncio adempie uno dei voti più sentiti e più ardenti della Nazione, che riconosce nella continuità della Augusta Dinastia Sabauda il più alto simbolo e il più sicuro presidio del proprio avvenire. (*Vivissimi applausi*). Il Senato partecipa all'unanime esultanza del popolo italiano, esprimendo alle Loro Maestà il Re e la Regina, e alle Loro Altezze Reali il Principe e la Principessa di Piemonte la sua commossa reverente letizia, insieme con il suo augurio più fervido e devoto per la prosperità e la gloria di Casa Savoia. (*Applausi vivissimi e prolungati. Si rinnovano le grida di « Viva il Re! »*).

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani 27 corrente, alle ore 10, avrà luogo la riunione degli Uffici per la loro costituzione e per esaminare i disegni di legge compresi nel seguente ordine del giorno:

- a) Costituzione degli Uffici;
- b) Esame dei seguenti disegni di legge:

Proroga della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio (107);

Disposizioni circa la riduzione dell'imposta terreni per il ringiovanimento degli olivi (108);

Istituzione di una « Cassa ufficiali della Regia marina » (109);

Varianti ad alcune norme della legge sull'ordinamento del R. Esercito e ad altre disposizioni in vigore (125);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale (126);

Determinazione della data di inizio dell'anno giudiziario (127);

Norme per il personale giudiziario (128);

Approvazione della Convenzione stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934, aggiuntiva a quella del 19 ottobre 1929, approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, per la sistemazione generale edilizia della Regia Università degli studi, del Policlinico universitario di Sant'Orsola, della Regia Scuola di ingegneria e della Regia Scuola superiore di chimica industriale di quella città (129);

Avanzamento degli ufficiali del R. Esercito (139);

Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'Amministrazione centrale della guerra (140);

Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di Stato Maggiore generale (141);

Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale (142).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Brugi ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto.

Desio, 24 maggio 1934-XII.

« Eccellenza,

« A nome di tutti i miei porgo vive grazie per il telegramma inviatomi in occasione della morte di mio Padre.

« Con ossequio mi creda

« dev.mo prof. Brugi ».

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati alla Presidenza.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 481, che autorizza la esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di costruzione dell'acquedotto sussidiario per il comune di Sant'Oreste (130).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato (131).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, col quale viene accordato alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, concessionaria del servizio pubblico di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di lire 320.000 (132).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 747, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico (133).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, che istituisce un'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro (134).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 760, che modifica il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, relativo alla istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'Organo degli approvvigionamenti dall'estero (135).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale è stato concesso, per una volta tanto, alla Società Anonima funicolari e funivie meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferrovie Stato-Abbazia di Montecassino, un sussidio straordinario di lire 8.300 (136).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare (137).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della « Casa Littoria » in Roma (143).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, che disciplina i rapporti di condominio sulle case (144).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 26 aprile 1934, n. 705, concernente l'approvazione della Convenzione relativa alla collezione artistica del fidecommesso Barberini (145).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, concernente l'estensione ai personali dipendenti dagli Enti locali e parastatali del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, contenente provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 (146).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1924, n. 776, che sostituisce l'articolo 54 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (150).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 770, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Lecce e le relative norme di attuazione (147).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpretazione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia aeronautica (149).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo (148).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico (151).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazione a disposizioni in vigore relative al Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra (153).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedi-

menti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali (154).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio (152).

Dal Capo del Governo Ministro degli affari esteri:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia ed il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934 per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare (138).

Dal Capo del Governo, Primo Ministro:

Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di Stato maggiore generale (141).

Dal Capo del Governo, Ministro della guerra:

Avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito (139).

Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'Amministrazione centrale della guerra (140).

Dal Ministro dell'educazione nazionale:

Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale (142).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 441, concernente la concessione della ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli olivicoltori della provincia di Brindisi » (N. 41).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 441, concernente la concessione della ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli olivicoltori della provincia di Brindisi ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 441, concernente la concessione della ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli olivicoltori della provincia di Brindisi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 49, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 9.601.253,07 per estinzione del mutuo concesso dalla Cassa di Risparmio del Banco di Napoli per i lavori del porto di Napoli » (N. 43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 49, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 9.601.253,07 per estinzione del mutuo concesso dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli per i lavori del porto di Napoli ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 49, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 9.601.253,07 per provvedere al pagamento delle ultime tre rate dovute alla Cassa di Risparmio del Banco di Napoli ad estinzione del mutuo concesso per i lavori di ampliamento ed arredamento del porto di Napoli, eseguiti dal soppresso Ente portuale in base alla convenzione 8 febbraio 1918, approvata con decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 658, concernente l'esenzione dalla tassa portuale per il carbone fossile che attraversa in transito per via di terra il territorio nazionale » (N. 46).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 658, concernente l'esenzione dalla tassa portuale per il carbone fossile che attraversa in transito per via di terra il territorio nazionale ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 658, concernente l'esenzione dalla tassa portuale per il carbon fossile che attraversa in transito per via di terra il territorio nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 189, recante nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari ».

È stato chiesto che questo disegno di legge sia discusso al termine della seduta odierna. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1901, concernente l'estensione delle norme del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni di cooperative, agli Enti di consumo eretti in Corpo morale » (N. 53).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1901, concernente l'estensione delle norme del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni di cooperative, agli Enti di consumo eretti in Corpo morale ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1901, concernente l'estensione delle norme del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni di cooperative, agli Enti di consumo eretti in Corpo morale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, che determina gli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e detta norme per il trasferimento della gestione degli Istituti preesistenti » (N. 54).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, che determina gli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e detta norme per il trasferimento della gestione degli Istituti preesistenti ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, che determina gli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e detta norme per il trasferimento della gestione degli Istituti preesistenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 347, per la modifica delle tabelle organiche del personale dell'Ispettorato corporativo » (N. 55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 347, per la modifica delle tabelle organiche del personale dell'Ispettorato corporativo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 347, per la modifica delle tabelle organiche del personale dello Ispettorato corporativo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 13, concernente nuove concessioni in materia d'importazioni temporanee » (N. 60).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 13, concernente nuove concessioni in materia d'importazioni temporanee ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 13, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 98, recante modificazione al regime doganale del miele e della colla di glutine » (N. 63).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 98, recante modificazione al regime doganale del miele e della colla di glutine ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 98, recante modificazione al regime doganale del miele e della colla di glutine.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1934, n. 607, che modifica il regime doganale del legname e dei prodotti derivati » (N. 64).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1934, n. 607, che modifica il regime doganale del legname e dei prodotti derivati ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 aprile 1934, n. 607, che modifica il regime doganale del legname e dei prodotti derivati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 620, che reca modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali per taluni prodotti » (N. 65).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 620, che reca modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali per taluni prodotti ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 620, che reca modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali per taluni prodotti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 656, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee » (N. 66).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 656, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 656, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 22, che riguarda la tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali aventi determinate caratteristiche da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni » (N. 67).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 22, che riduce la tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali aventi determinate caratteristiche da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 22, che riduce la tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali aventi determinate caratteristiche da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 201, che stabilisce un contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1934 » (N. 68).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 201, che stabilisce un contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1934 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 201, che stabilisce un contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1934.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1934, n. 357, recante modificazioni alla formazione del Consiglio di Amministrazione della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale » (Numero 69).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1934, n. 357, recante modificazioni alla formazione del Consiglio di Amministrazione della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 marzo 1934, n. 357, recante modificazioni

alla formazione del Consiglio di Amministrazione della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e la determinazione dei compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento » (N. 70).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e la determinazione dei compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, con il quale è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Albricci, Ancona, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Brusati Roberto, Brusati Ugo, Burzagli.

Caccianiga, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Cassis, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Centurione Scotti, Cesareo, Cian, Cicconetti, Cipico, Ciraolo, Cirmeni, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Dalolio Alfredo, D'Ancora, De Marchi, De Michelis, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durante.

Einaudi.

Facchinetti, Faggella, Falcioni, Fara, Farina, Felici, Ferrari, Foschini, Fracassi, Frascetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gallina, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Graziosi, Grosoli, Guadagnini, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imberti, Imperiali.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Lago, Lanza Branciforte, Larussa, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli.

Mambretti, Manfroni, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Marracino, Martelli, Martin-Franklin, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Niccolini Eugenio, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nunziante.

Oddone, Orlando, Orsi Pietro, Ovio.

Pecori Giraldi, Pende, Perrone Compagni, Pestalozza, Petrillo, Petrone, Piaggio, Pinto, Pittacco, Pujia.

Raimondi, Rava, Reggio, Renda, Ricci Federico, Romano Avezana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sirianni, Solari, Suardo, Supino.

Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Torlonia, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valagussa, Versari, Visocchi, Volpi.

Zerboglio, Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 441, concernente la concessione della ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli olivicoltori della provincia di Brindisi (41):

Senatori votanti	208
Favorevoli	199
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 49, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 9.601.253,07 per estinzione del mutuo concesso dalla Cassa di Risparmio del Banco di Napoli per i lavori del porto di Napoli (43):

Senatori votanti	208
Favorevoli	202
Contrari	6

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1934

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 658, concernente l'esenzione dalla tassa portuale per il carbone fossile che attraversa in transito per via di terra il territorio nazionale (46):

Senatori votanti	208
Favorevoli	200
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1901, concernente l'estensione delle norme del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni di cooperative, agli Enti di consumo eretti in Corpo morale (53):

Senatori votanti	208
Favorevoli	200
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1901, concernente l'estensione delle norme del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, che determina gli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e detta norme per il trasferimento della gestione degli Istituti preesistenti (54):

Senatori votanti	208
Favorevoli	200
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 347, per la modifica delle tabelle organiche del personale dell'Ispettorato corporativo (55):

Senatori votanti	208
Favorevoli	199
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 13, concernente nuove concessioni in materia d'importazioni temporanee (60):

Senatori votanti	208
Favorevoli	201
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 98, recante modificazione al regime doganale del miele e della colla di glutine (63):

Senatori votanti	208
Favorevoli	200
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1934, n. 607, che modifica il regime doganale del legname e dei prodotti derivati (64):

Senatori votanti	208
Favorevoli	200
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 620, che reca modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali per taluni prodotti (65):

Senatori votanti	208
Favorevoli	202
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 656, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee (66):

Senatori votanti	208
Favorevoli	201
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 22, che riduce la tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali aventi determinate caratteristiche da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni (67):

Senatori votanti	208
Favorevoli	199
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 201, che stabilisce un contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1934 (68):

Senatori votanti	208
Favorevoli	202
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1934, n. 357, recante modificazioni alla formazione del Consiglio di Amministrazione della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale (69):

Senatori votanti	208
Favorevoli	202
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e la determinazione dei compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento (70):

Senatori votanti	208
Favorevoli	201
Contrari	7

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, contenente norme per il disciplinamento delle Mostre, Fiere ed Esposizioni » (N. 71).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, contenente norme per il disciplinamento delle Mostre, Fiere ed Esposizioni ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, contenente norme per il disciplinamento delle Mostre, Fiere ed Esposizioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 311, portante modificazioni alla legge 29 maggio 1933, n. 594, circa l'avanzamento a scelta dei capitani anziani dei servizi tecnici » (N. 72).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 311, portante modificazioni alla legge 29 maggio 1933, n. 594, circa l'avanzamento a scelta dei capitani anziani dei servizi tecnici ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 311, portante modificazioni alla legge 29 maggio 1933, n. 594, circa l'avanzamento a scelta dei capitani anziani dei servizi tecnici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 » (N. 73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 483, concernente l'aumento dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio » (N. 74).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 483, concernente l'aumento dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 483, concernente l'aumento dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 586, concernente il distacco del comune di Valvestino dalla provincia di Trento e la sua aggregazione a quella di Brescia » (N. 76).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 586, concernente il distacco del comune di Valvestino dalla provincia di Trento e la sua aggregazione a quella di Brescia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 586, concernente il distacco del comune di Valvestino dalla provincia di Trento e la sua aggregazione a quella di Brescia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 565, contenente norme a fa-

vore dei ragionieri ex combattenti, benemeriti della Causa Nazionale e legionari fiumani, agli effetti della pratica professionale » (N. 77).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 565, contenente norme a favore dei ragionieri ex combattenti, benemeriti della Causa Nazionale e legionari fiumani, agli effetti della pratica professionale ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 565, contenente norme a favore dei ragionieri ex combattenti, benemeriti della Causa Nazionale, e legionari fiumani, agli effetti della pratica professionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1864, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena » (N. 78).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1864, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1864, con il quale è stato approvato il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, recante modificazione all'articolo 20 del Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (N. 80).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, recante modificazioni all'articolo 20 del Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, recante modificazione all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 371, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare tra l'Italia e il Costarica, stipulata a San Josè di Costarica il 12 dicembre 1933 » (N. 82).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 371, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare tra l'Italia e il Costarica, stipulata a San Josè di Costarica il 12 dicembre 1933 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 371, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e il Costarica, stipulata a San José di Costarica il 12 dicembre 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374, che ha dato esecuzione all'Accordo commerciale (con Protocollo finale) fra l'Italia ed i Paesi Bassi firmato in Roma il 1° marzo 1934 » (N. 83).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374, che ha dato esecuzione all'Accordo commerciale (con Protocollo finale) fra l'Italia ed i Paesi Bassi firmato in Roma il 1° marzo 1934 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374, che ha dato esecuzione all'Accordo commerciale (con Protocollo finale) fra l'Italia ed i Paesi Bassi firmato in Roma il 1° marzo 1934.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 485, che ha dato esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e l'Austria stipulata in Roma l'11 dicembre 1933, concer-

nente l'interpretazione dell'articolo 25 dell'Accordo del 29 marzo 1923 per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete ferroviaria della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (Südbahn) » (N. 84).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 485, che ha dato esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e l'Austria stipulata in Roma l'11 dicembre 1933, concernente l'interpretazione dell'articolo 25 dell'Accordo del 29 marzo 1923 per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete ferroviaria della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (Südbahn) ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 485, che ha dato esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e l'Austria, stipulata in Roma l'11 dicembre 1933, concernente l'interpretazione dell'articolo 25 dell'Accordo del 29 marzo 1923 per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete ferroviaria della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (Südbahn).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Salvador, firmato a San Salvador il 19 marzo 1934, con Protocollo finale e uno scambio di Note di pari data » (N. 85).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646, che ha dato esecuzione al Trat-

tato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Salvador, firmato a San Salvador il 19 marzo 1934, con Protocollo finale e uno scambio di Note di pari data ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Salvador, firmato a San Salvador il 19 marzo 1934, con Protocollo finale e uno scambio di note di pari data.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 445, contenente autorizzazione alla spesa di lire 187.000.000 per il completamento dell'Acquedotto pugliese » (N. 86).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 445, contenente autorizzazione alla spesa di lire 187.000.000 per il completamento dell'Acquedotto pugliese ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 445, contenente autorizzazione della spesa di lire 187.000.000 per il completamento dell'Acquedotto pugliese.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 10, che modifica il regime doganale del burro » (N. 87).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 10, che modifica il regime doganale del burro ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 10, col quale si modifica il regime doganale del burro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 189, recante nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari » (N. 49).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 189, recante nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 189, recante nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44, del 22 febbraio 1934.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Vista la legge 22 dicembre 1905, n. 592, portante provvedimenti per agevolare i mutui fondiari;

Visto il regolamento per la esecuzione delle leggi sul credito fondiario approvato con Regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Visto il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, recante provvedimenti per agevolare le trasformazioni dei mutui fondiari;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di ulteriori provvidenze intese a sempre più agevolare le trasformazioni stesse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro di grazia e giustizia e col Ministro per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga a quanto è disposto nell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, gli onorari notarili per gli atti di trasformazione dei mutui fondiari sono ridotti ad un ottavo, da liquidarsi sull'ammontare dei nuovi mutui.

Art. 2.

La facoltà concessa dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, agli Istituti di credito fondiario di anticipare le spese necessarie alla trasformazione dei mutui, determinandole complessivamente in una quota annuale fissa a titolo di abbonamento non superiore a 30 centesimi ogni

100 lire di capitale mutuato, deve intendersi estesa alle somme tutte dovute dal mutuatario di cui agli articoli 52, 53 e 54 del regolamento per l'esecuzione delle leggi sul credito fondiario approvato con Regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Art. 3.

Nei casi di trasformazione di mutui fondiari stipulati ai termini della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, e sue successive modificazioni, ove i mutui stessi siano ammortizzabili in un termine minore di 50 o 40 anni come appresso, i mutuatari hanno diritto di ottenere che la durata dei nuovi mutui, computato il periodo di ammortamento dei vecchi mutui, venga estesa ad anni 50, se la garanzia ipotecaria sia costituita da fondi rustici o prevalentemente rustici, ovvero ad anni 40 se la detta garanzia sia costituita esclusivamente o prevalentemente da fondi urbani.

Sarà però in facoltà degli Istituti mutuanti di restringere la detta durata a periodi di tempo minori, quando a loro esclusivo giudizio ciò sia richiesto dalle particolari condizioni degli immobili costituenti la garanzia ipotecaria, purchè tali periodi superino di almeno 10 anni la durata residua dei mutui estinti in dipendenza della trasformazione.

Art. 4.

Il primo capoverso dell'articolo 74 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato col Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dai seguenti:

« Le Casse di risparmio, e, in genere, tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, esclusi gli Istituti di credito fondiario, possono, nei limiti fissati dagli statuti o con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste o di quello per le finanze, secondo la rispettiva competenza, concedere ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale mutui garantiti con la cessione di annualità di contributo statale, o con il rilascio di delegazioni sui contributi a carico dei proprietari.

« Per quanto concerne gli Istituti di credito fondiario è abrogato l'articolo unico del

Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 516, e ogni altra disposizione che consenta agli Istituti medesimi di concedere mutui garantiti con delegazioni sui contributi consorziali».

Art. 5.

Quando risultino violazioni delle disposizioni di legge, di statuto o di regolamento da parte di un Istituto di credito fondiario e ove non sia stabilito diverso procedimento per lo scioglimento dell'Amministrazione dell'Istituto e per la delegazione delle rispettive funzioni, l'Amministrazione dell'Istituto stesso potrà essere sciolta con decreto del Capo del Governo, emesso di concerto col ministro per le finanze, e qualora si tratti di Istituto autorizzato ad esercitare pure il credito agrario, di concerto anche col ministro per l'agricoltura e le foreste. Col decreto medesimo sarà nominato un commissario governativo e ne saranno determinate le attribuzioni.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di esservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO
— DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

FELICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. Vengo dall'aver ascoltato or ora alla Camera una grande parte del formidabile discorso pronunciato dal Duce. È tutta una armoniosa magnifica illustrazione delle nostre

condizioni in materia economica e finanziaria, è tutta una meravigliosa esposizione di principi, in ossequio ai quali si è ben lieti di essere stati e di essere fedelmente devoti al grande Capo.

Non è facile inserire nel quadro osservazioni di rilievo in relazione ad un decreto-legge, epperò dirò brevemente.

Il progetto che ci occupa appare di importanza relativamente lieve dacchè mira essenzialmente a facilitare la trasformazione dei mutui di credito fondiario ad un tasso non superiore al 4 per cento per modo che le cartelle in circolazione si adeguino ai nuovi titoli di Stato dopo la grande e riuscitissima operazione di conversione.

Ma si dovrà convenire che è necessario dare alla legge, alla sua applicazione, ai suoi svolgimenti assai più ampio sviluppo.

Finora si sono adottati alcuni parziali ed utili provvedimenti in materia di mutui fondiari, ma provvedimenti radicali (e la relazione della Commissione per le conversioni in legge lo riconosce) non sono stati presi, come è nel costume del Regime e nel ritmo del suo Capo.

C'è stato un primo provvedimento del 1932, in cui si è detto che i mutui fondiari, sulle proprietà rurali soltanto però, possono avere il beneficio di ratizzare le semestralità scadute, fino a quattro, che saranno pagate dal 1935 in 20 rate successive da cumularsi con gli interessi del mutuo.

Pare si tratti della famosa moratoria Hoover, perchè se i debitori rurali non avevano potuto pagare le semestralità arretrate non era presumibile che nel 1935 potessero pagare le nuove semestralità più la quota ratizzata, rinviata e cumulata, date le condizioni dell'agricoltura.

Comunque in detta legge era provvidamente stabilito che il credito per le semestralità come sopra ratizzate ed i relativi interessi fossero garantiti dall'ipoteca iscritta a garanzia del rispettivo mutuo ed accessori, con la stessa efficacia del grado spettante a detta ipoteca.

Ma per la ragione esposta la legge del 1932 ha avuto scarsa applicazione e ha assai scarsamente giovato ai debitori agricoli mentre non fu estesa ai mutuatari edilizi.

E così si è emanato il decreto-legge del 1934, quello di cui discutiamo, che va approvato,

ma integrato sia nell'applicazione sia con più ampi e decisivi provvedimenti.

Con il decreto-legge in esame si sono disposte:

1° la riduzione ad $\frac{1}{8}$ degli onorari notarili per gli atti di trasformazione, da commisurarsi sull'ammontare dei nuovi mutui;

2° la facoltà negli Istituti di Credito Fondiario di anticipare le spese di trasformazione in detti mutui;

3° il diritto da parte dei mutuatari che hanno ottenuto la trasformazione di ottenere una proroga del mutuo sino ad anni 50 dalla costituzione, se la garanzia ipotecaria è su fondi rustici e sino ad anni 40 se la garanzia è costituita da stabili urbani.

Ma tali utili disposizioni non impediscono che terreni e case vadano all'asta perchè la trasformazione non si accorda al debitore che è in arretrato anche di una sola semestralità.

Ora non è chi non veda il danno enorme per l'economia nazionale di gettare sul mercato col mezzo coercitivo delle aste un numero rilevante di terreni e di case che vanno così ad essere svalorizzate in ogni modo.

Ora i redditi dei campi e dei fabbricati urbani sono diminuiti e urge diminuire anche i pesi.

Di fronte a questo stato di cose si chiede:

a) la facoltà di ratizzazione estesa indistintamente agli arretrati (non più di 4 semestralità) di tutti i mutui e non solamente dei mutui garantiti da fondi rustici, come attualmente è consentito dal citato decreto del 1932;

b) la facoltà di riportare il mutuo all'importo originario quando questo sia diminuito per effetto di successive ammortizzazioni, coll'importo delle semestralità arretrate;

c) che l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo originario venga estesa mediante semplice annotamento marginale anche all'importo delle semestralità come sopra, aggiunte all'importo del mutuo.

Senza quest'ultima disposizione gli aiuti alla proprietà rurale ed edilizia si appalesano più che insufficienti e le perniciose esecuzioni forzate si seguiranno con doloroso ritmo accelerato.

Si è detto che si può ferire il diritto dei terzi,

siano essi successivi creditori ipotecari, siano creditori chirografari.

Ma la osservazione non ha fondamento dacchè in diritto, come ho rilevato, la legge del 1932 stabiliva la concessione di tale ipoteca complementare, e perchè i creditori diversi hanno interesse che quello primo ipotecario proroghi il più possibile l'esperienza delle aste che allo stato del mercato sono svantaggiose sotto ogni aspetto.

Ciò posto per i mutui in corso e loro trasformazioni, invoco che il Governo stabilisca per legge che i nuovi mutui fondiari non possano accendersi che all'interesse massimo del 4 per cento tenuto conto dei carichi maggiori per quota di ammortamento e di altri minori aggravii.

Il Governo fascista deve procedere con disposizioni aperte e decise.

E quando si dirà che i mutui fondiari non si possono fare a tassi superiori al 4 per cento si difenderà l'agricoltura e l'edilizia senza turbare i grandi Enti fondiari.

Desidero dire un'ultima parola, prima di finire, intorno alla relazione del collega Gatti, Egli infatti auspica che tutti i mutui, anche gli ordinari, siano ridotti a tassi miti. Intendiamoci bene, onorevoli Colleghi, andiamo adagio, perchè non tutti i mutui sono uguali, nè possono confondersi quelli fatti da Enti di risparmio e di credito con quelli dei privati.

Gli istituti che ricevono il danaro dai depositanti debbono dare il 2 per cento almeno, qualche volta anche il 2 e mezzo per cento. Quando pertanto tali Enti danno, come fu annunciato, detto danaro al 5 $\frac{1}{2}$ per cento hanno un margine di giusto profitto di una lira. Questo margine deve essere rispettato, perchè gli enti in questione garantiscono la beneficenza e l'assistenza.

Le Casse di risparmio sono una grande forza del Paese e fanno onore alla nostra Italia. Non così può dirsi dei mutui fatti da privati. Qui si metterà in moto la preziosa forza del Governo e si apprezzerà l'esperienza degli uomini.

Ma, se una Cassa di risparmio o un altro istituto danno i quattrini al 5 e mezzo per cento, dovendo pagare le spese generali e gli interessi ai depositanti, il privato non può percepire più del quattro o al massimo del 5 %. Ora è possibile che oggi una parte ragguarde-

vole della proprietà urbana e rustica vada all'asta con danno per la forza del Paese perchè il privato ha fissato nel contratto, o peggio con mezzi fraudolenti, il dieci o il dodici per cento?

E questo in più casi non è il vero interesse massimo, mentre il mutuatario deve pagare tutte le tasse di ricchezza mobile e le spese.

Questo non può avvenire quando c'è un Regime così forte come quello che onora il nostro Paese garantendone l'avvenire economico. (*Applausi*).

La grande ricchezza ha sempre qualche cosa da farsi perdonare da Dio ma non può avere indulgenza quell'abbiente il quale dà quattrini a prestito ad interesse insopportabile.

Si dovrà rapidamente agire e vincere, di tal che il Governo che oggi in un meraviglioso discorso ha enunciato tutta una battaglia economica e finanziaria, possa anche su questo terreno proteggere l'agricoltura e l'edilizia, nel senso sano della parola e fugare le mene di coloro che in tempi difficili non rifuggono da lucri e da mezzi usurari e jugulatori. (*Applausi*).

GATTI SALVATORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE, *relatore*. La Commissione non ha preso in esame l'argomento che ha formato oggetto della raccomandazione del senatore Felici, perchè veramente questa raccomandazione si riferisce più ad altri provvedimenti che non all'attuale: la questione infatti della ratizzazione dei debiti agrari non fa parte della materia prevista dal decreto-legge in questione.

Tuttavia la Commissione può associarsi a questa raccomandazione che tende ad agevolare la condizione dei debitori agricoli. Piuttosto credo necessario chiarire un punto della relazione della Commissione, che è stato in parte criticato dal senatore Felici, ma al quale il senatore Felici ha portato degli argomenti in favore. Il punto è questo: l'attuale decreto-legge si limita ad accordare agevolazioni ai mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario. Per questi mutui è già stata stabilita dal decreto-legge del 1933 la possibilità della riduzione dal 6 per cento al 4 per cento, e l'attuale decreto-legge concede agevolazioni per le operazioni di trasformazione. Inoltre un'importante disposizione, quella dell'articolo 3,

consente il prolungamento della durata del mutuo a 40 anni, se si tratta di mutui edilizi, e a 50 anni se si tratta di mutui garantiti da ipoteca su fondi rustici. Ora la Commissione ha espresso il voto che le disposizioni le quali sono intese ad agevolare la condizione dei debitori ipotecari, siano estese a tutti i mutui anche se sono stati concessi da istituti diversi dagli istituti di credito fondiario e anche, se fosse possibile, a quelli concessi da privati. La Commissione non ha fatto una concreta proposta, perchè si è reso conto della gravità del problema.

Bisogna infatti considerare che per gli istituti di credito fondiario la conversione dei mutui è molto più semplice che non per gli altri istituti. Gli istituti di credito fondiario emettono le cartelle e, quando viene un provvedimento che stabilisce la riduzione del saggio di interesse dal 6 al 4 per cento, provvedono alla conversione delle cartelle dal 6 al 4, facendo pagare la differenza del prezzo ai possessori; quindi per gli istituti di credito fondiario la conversione dei mutui è semplicemente una partita di giro; saranno i possessori delle cartelle di credito fondiario che avranno un reddito diminuito, ma gli istituti non perdono nulla. Quando invece si imponesse agli altri istituti una diminuzione degli interessi dei mutui, la diminuzione degli interessi inciderebbe sul reddito degli istituti.

Tuttavia la Commissione ha espresso il suo voto perchè ritiene che una volta che ci si è messi su questa strada non si può rimanere a metà del cammino, ma si deve andare fino in fondo; altrimenti si determinano delle spequazioni.

Per esempio, il provvedimento ultimo sulla diminuzione degli affitti riduce i redditi dei proprietari quindi la loro capacità di pagamento dei mutui, ed è giusto che sia ridotto il peso di questi mutui, quando il tasso sia troppo elevato. (*Benissimo*).

Il collega Felici ha citato casi che sono quasi normali: spesso i mutui concessi da privati sono tali che con le spese e con gli oneri delle tasse raggiungono il 10 e il 12 per cento. Il permanere di tali oneri paralizza la proprietà, onde è sperabile che il Governo, che può misurare le difficoltà e possiede tutti gli elementi, possa trovare una equa soluzione del problema.

Desidero dire ancora due parole per sottolineare l'importanza di questo provvedimento. Il decreto si presenta con cinque modesti articoli che parlano delle operazioni di trasformazione dei mutui; ma si tratta in realtà di un anello di una catena, di un atto che s'inquadra nella politica economica del Governo Fascista rivolta a portare il mercato dei capitali ai costi normali, che è intesa ad alleviare l'indebitamento enorme che pesa sulla proprietà fondiaria. Questa politica iniziata da tempo, che risale ai provvedimenti sul credito agrario e sui contributi negli interessi dei mutui agrari, si va svolgendo con misure non frammentarie, ma con logica e progressiva esplicazione di un vasto piano, con un programma ordinato che tende a diminuire i costi, a ridurre i pesi che paralizzano l'attività agricola ed edilizia, a dare nuovi impulsi all'opera di assestamento e di risanamento della economia della Nazione. (*Vivi applausi*).

ARCANGELI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCANGELI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli senatori, oggi più di ieri ho bisogno di limitarmi a brevi dichiarazioni, e per varii motivi. Risuonano ancora nel mio orecchio le parole del Duce, il quale da oltre due ore sta parlando alla Camera sul problema economico e finanziario dell'Italia, non per Poggi soltanto, ma per i decenni futuri. Inoltre i problemi agitati in questa Aula sono di un'importanza tale da impegnare largamente la responsabilità del Governo, connettendosi, per loro natura, a tutti gli altri problemi economici e finanziari del Paese. Sicchè non può, chi vi parla, dire al Senato la parola definitiva.

Vi è infine una ragione tutta personale che mi obbliga più che mai ad essere misurato. In questa materia ho pronunziato l'anno scorso, da deputato, un discorso alla Camera; e sono venute in questi giorni delle commissioni di interessati a ricordarmi le dichiarazioni di allora.

Tuttavia qualche cosa posso dire. Innanzi tutto che il Duce stesso, or fa un'ora, ha ripetuto alla Camera che Egli conosce benissimo le benemerienze ed anche le sofferenze attuali dell'agricoltura italiana. Io sono certo che il

Governo non mancherà di interessarsi ancora del problema dei debiti, che è uno dei più gravi dell'agricoltura e non soltanto dell'agricoltura.

Posso dirvi anche che il provvedimento in esame probabilmente non sarà l'ultimo e definitivo. Ce lo insegna l'esperienza degli altri paesi, dove parecchie leggi si sono susseguite in argomento. Noi dobbiamo via via adeguare la nostra economia al nuovo equilibrio, che non si può raggiungere d'un tratto, ma solo per tappe.

Ora questo progetto rappresenta anch'esso una tappa.

Negli eventuali, successivi ritocchi il Governo non mancherà di rivolgere la sua attenzione agli argomenti che così bene sono stati esposti oggi dai senatori Felici e Gatti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Facchinetti, Mazzoccolo e Raineri a presentare alcune relazioni.

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, che approva e rende esecutorio l'Atto aggiuntivo 9 febbraio 1934 alla Convenzione 23 novembre 1928 concernente la concessione della ferrovia Rimini-San Marino (124).

MAZZOCOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, concernente il regolamento di condominio per le cooperative edilizie a contributo statale e mutuarie della Cassa depositi e prestiti (42).

RAINERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome

per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 19 aprile 1934, n. 708, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo» (121).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Facchinetti, Mazzoccolo e Raineri della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ajo, Albricci, Ancona, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Azariti.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Barcellona, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Brusati Roberto, Brusati Ugo, Burzagli.

Caccianiga, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Centurione Scoto, Cesareo, Chinsienti, Cian, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Cirmeni, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Dallolio Alfredo, D'Ancora, De Marchi, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Ducci, Duran, Durante.

Einaudi.

Facchinetti, Falcioni, Falek, Fara, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fracassi, Francica Nava, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga Gallina, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Graziosi, Grosoli, Guadagnini, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imberti.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Lanza Branciforte, Larussa, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Lissia, Longhi, Luciolli.

Mambretti, Manfroni, Mantovani, Marchiava, Mariotti, Marracino, Martelli, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Mesedaglia, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Morpurgo, Mosca, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Niccolini Eugenio, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nunziante.

Oddone, Orlando, Orsi Pietro, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Perla, Perrone Compagni, Pestalozza, Petrone, Piaggio, Pinto, Pironti, Pitacco, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, Santoro, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Solari, Suardo, Supino.

Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Tomasi della Torretta, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valagussa, Versari.

Zerboglio, Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 189, recante nuovi

provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari (49):

Senatori votanti	193
Favorevoli	189
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, contenente norme per il disciplinamento delle Mostre, Fiere ed Esposizioni (71):

Senatori votanti	193
Favorevoli	186
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 311, portante modificazioni alla legge 29 maggio 1933, n. 594, circa l'avanzamento a scelta dei capitani anziani dei servizi tecnici (72):

Senatori votanti	193
Favorevoli	187
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 (73):

Senatori votanti	193
Favorevoli	186
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 483, concernente l'aumento dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio (74):

Senatori votanti	193
Favorevoli	188
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 586, concernente il distacco del comune di Valvestino dalla provincia di Trento e la sua aggregazione a quella di Brescia (76):

Senatori votanti	193
Favorevoli	185
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 565, contenente norme a favore dei ragionieri ex combattenti, benemeriti della Causa Nazionale e legionari fiumani, agli effetti della pratica professionale (77):

Senatori votanti	193
Favorevoli	186
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1864, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena (78):

Senatori votanti	193
Favorevoli	186
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, recante modificazione all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito (80):

Senatori votanti	193
Favorevoli	185
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 371, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare tra l'Ita-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1934

lia e il Costarica, stipulata a San José di Costarica il 12 dicembre 1933 (82):

Senatori votanti 193

Favorevoli 188

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374, che ha dato esecuzione all'Accordo commerciale (con Protocollo finale) fra l'Italia ed i Paesi Bassi firmato in Roma il 1º marzo 1934 (83):

Senatori votanti 193

Favorevoli 187

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 485, che ha dato esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e l'Austria stipulata in Roma l'11 dicembre 1933, concernente l'interpretazione dell'articolo 25 dell'Accordo del 29 marzo 1923 per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete ferroviaria della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (Südbahn) (84):

Senatori votanti 193

Favorevoli 188

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Salvador, firmato a San Salvador il 19 marzo 1934, con Protocollo finale e uno scambio di Note di pari data (85):

Senatori votanti 193

Favorevoli 188

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 445, contenente autorizzazione alla spesa di lire 187.000.000 per il completamento dell'Acquedotto Pugliese (86):

Senatori votanti 193

Favorevoli 185

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 10, che modifica il regime doganale del burro (87):

Senatori votanti 193

Favorevoli 188

Contrari 5

Il Senato approva.

Domani alle ore 10 riunione degli Uffici; lunedì seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 275, che autorizza il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano ad emettere un prestito obbligazionario del 4,50 per cento per l'importo di 35 milioni (8);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, che fissa la misura degli assegni e delle relative percentuali di aumento al personale in servizio nei Regi Uffici diplomatici e consolari all'estero (34);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 2086, concernente l'autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche a concedere mutui garantiti dallo Stato all'Opera nazionale per i combattenti (44);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 2417, che ha dato approvazione allo scambio di Note italo-austriaco concernente il regime convenzionale dei legnami; scambio effettuato in Roma il 19 ottobre 1933 (56);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 14 aprile 1934, n. 563, che reca disposizioni per la riduzione delle pigioni (75);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 588, che ha dato approvazione agli Accordi commerciali italo-turchi firmati ad Ankara il 4 aprile 1934 (79);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 20, che modifica il regime doganale del bestiame bovino, del pollame e delle carni non preparate (88);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 25, che consente l'importazione a dazio ridotto di farina di granturco escluso quello bianco destinata all'alimentazione del bestiame (89);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 88, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e derivati (90);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, che disciplina l'approvvigionamento di talune merci estere in relazione con l'andamento degli scambi commerciali con i paesi fornitori (91);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 657, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (92);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 122, concernente la costituzione di un Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici (93);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1934, n. 455, contenente norme sulla disciplina del controllo delle merci destinate all'estero (94);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 109, recante norme per assicurare la riscossione da parte delle stazioni di cura, soggiorno e turismo delle speciali contribuzioni di cui all'articolo 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 (95);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 193, riflettente le norme per la importazione, la fabbricazione e la vendita in Libia degli accenditori automatici e loro parti, e delle pietrine focaie (97);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 440, riguardante la

modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane (98);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 554, riguardante il limite di età per il matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica (99);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, sulla tutela della maternità delle lavoratrici (100);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 672, che modifica il diritto di statistica per il bestiame bovino (102);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 669, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-jugoslavo (con Protocollo finale e scambio di Note) del 4 gennaio 1934, complementare all'Accordo del 25 aprile 1932 addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi, del 14 luglio 1924 (103);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 670, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese (con Protocollo finale) del 9 aprile 1934, complementare all'«Avenant» del 23 giugno 1932 al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Ungheria del 4 luglio 1928 (104);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 23, che ha dato esecuzione al Protocollo italo-svizzero firmato a Berna il 30 dicembre 1933 addizionale al Trattato di commercio tra l'Italia e la Svizzera del 27 gennaio 1923 (105);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728, che ha dato approvazione al Protocollo del 4 febbraio 1934, che modifica i termini di durata e di denuncia dell'Accordo italo-ungherese del 23 febbraio 1932 (106);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 555, concernente la «iscrizione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al demanio dello Stato, ramo ferrovie, nei territori annessi al Regno» (113);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, concernente la

disciplina della produzione e del commercio serico (115);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 500, contenente agevolazioni tributarie in favore dell'Unione cooperativa milanese dei consumi e dell'Alleanza cooperativa torinese (116);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218, relativo alla attribuzione all'Ente nazionale fascista della Cooperazione del contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative, già previsto dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali di imprese cooperative (117);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, concernente la

creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica (119);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, contenente « Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari » (120);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 747, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico (133).

La seduta è tolta (ore 18,30).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.